

**CORTE D'APPELLO DI**  
**BOLOGNA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

UDIENZA COLLEGIALE DEL 20 settembre 2022

Il Presidente di Sezione,

visto l'art. 221, quarto comma, d. I. 84/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, secondo cui: "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile":

visto il ruolo dell'udienza collegiate della prima sezione civile della Corte d'Appello del 20 settembre 2022;

Visto l'art 16,1° comma, DL 80-12-2021 n. 228;

considerata l'esigenza prioritaria di scongiurare la formazione di assembramenti nel corso delle udienze civili di trattazione delle cause chiamate ai sensi dell'art. 860 c.p.c. (prime udienze), dell'art. 501 c.p.c. (sospensive), dell'art. 281 sexies c.p.c. e altri procedimenti di carattere vario (con attività istruttorie, correzione errore materiale, ecc.);

tenuto conto della positiva esperienza della trattazione cartolare per le udienze di precisazione delle conclusioni, cui va data continuità;

tenuto conto che le parti devono essere notiziate con preavviso di almeno trenta

giorni della trattazione cartolare del procedimento;

dispone quanto segue:

- A) TUTTI I PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO PER L'UDIENZA DEL 20 settembre 2022 VERRANNO TRATTATI CONMODALITA' CARTOLARE, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO;

B) PERTANTO, L'UDIENZA IN PRESENZA È SOSTITUITA DALLO SCAMBIO DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI.

LE NOTE SCRITTE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE PER VIA TELEMATICA ENTRO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'UDIENZA.

VIENE DATO AVVISO CHE CIASCUNA PARTE PUO' PRESENTARE ISTANZA DI TRATTAZIONE ORALE DEL PROCEDIMENTO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

VIENE DATO AVVISO CHE, SE NESSUNA DELLE PARTI EFFETTUA IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE NOTE SCRITTE, LA CORTE PROVVEDERA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 181 E 809 C.P.C.

Manda alla Cancelleria affinché sia data comunicazione del presente decreto alle parti

le cui cause verranno trattate in modalità cartolare;

Manda alla Cancelleria affinché il presente decreto venga pubblicato sul sito della Corte d'Appello e comunicato all'Ordine degli Avvocati.

Bologna il 23/06/2022

II Presidente di Sezione



I

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Maria Bianchi

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Maria Bianchi



**CORTE D'APPELLO DI  
BOLOGNA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

UDIENZA COLLEGIALE DEL 27 settembre 2022

Il Presidente di Sezione,

visto l'art. 221, quarto comma, d. l. n. 84/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, secondo cui: "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile":

visto il ruolo dell'udienza collegiate della prima sezione civile della Corte d'Appello del 27 settembre 2022;

Visto l'art 16,1° comma, DL 80-12-2021 n. 228;

considerata l'esigenza prioritaria di scongiurare la formazione di assembramenti nel corso delle udienze civili di trattazione delle cause chiamate ai sensi dell'art. 860 c.p.c. (prime udienze), dell'art. Sol c.p.c. (sospensive), dell'art. 281 sexies c.p.c. e altri procedimenti di carattere vario (con attività istruttorie, correzione errore materiale, ecc.);

tenuto conto della positiva esperienza della trattazione cartolare per le udienze di precisazione delle conclusioni, cui va data continuità;

tenuto conto che le parti devono essere notiziate con preavviso di almeno trenta

giorni della trattazione cartolare del procedimento;

dispone quanto segue:

- A) TUTTI I PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO PER L'UDIENZA DEL 27 settembre 2022 VERRANNO TRATTATI CONMODALITA' CARTOLARE, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO;

B) PERTANTO, L'UDIENZA IN PRESENZA È SOSTITUITA DALLO SCAMBIO DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI.

LE NOTE SCRITTE DOVRANNO ESSERE TRASMESSE PER VIA TELEMATICA ENTRO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELL'UDIENZA.

VIENE DATO AVVISO CHE CIASCUNA PARTE PUO' PRESENTARE ISTANZA DI TRATTAZIONE ORALE DEL PROCEDIMENTO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

VIENE DATO AVVISO CHE, SE NESSUNA DELLE PARTI EFFETTUA IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE NOTE SCRITTE, LA CORTE PROVVEDERA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 181 E 809 C.P.C.

Manda alla Cancelleria affinché sia data comunicazione del presente decreto alle parti

le cui cause verranno trattate in modalità cartolare;

Manda alla Cancelleria affinché il presente decreto venga pubblicato sul sito della Corte d'Appello e comunicato all'Ordine degli Avvocati.

Bologna il 23/06/2022

Il Presidente di Sezione



I

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Ilana Bianchi



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Ilana Bianchi